



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

ORDINANZA N. 56 DEL 07.09.2016

OGGETTO: Limitazioni e divieti all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sul territorio comunale in concomitanza con il 19° Raduno del 1° raggruppamento Alpini – Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Francia. (9-10-11 settembre 2016)

IL SINDACO

Considerato che il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante può essere soggetto a limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

Dato atto che sul territorio della Città di Susa, dal 9.9.16 all'11.9.16 si svolgerà il 19° raduno del 1° raggruppamento Alpini – Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta e Francia;

Richiamato l'art. 51 del vigente regolamento di polizia urbana, il quale individuava le località vietate all'esercizio del commercio su area pubblica;

Ritenuto per comprovati motivi di ordine pubblico, di sicurezza e viabilità, di vietare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante nel periodo di durata della manifestazione (9-10-11 settembre 2016) nel centro Città e vie limitrofe ad esclusione dei seguenti aree :

Territorio a lato statale 25: dal confine con il comune di Bussoleno fino al civico 72 della frazione San Giuliano (altezza distributore)

Territorio a lato Statale 24: dal confine con il comune di Bussoleno fino alla frazione Coldimosso compresa

Visto il decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *“Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15.3.1997, n. 59 e, in particolare il titolo X “Commercio al dettaglio su aree pubbliche”;*

Viste:

la Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28, la D.G.R. n. 32-2642 del 2 novembre 2001, la D.G.R. 47-2981 del 14 maggio 2001, la D.G.R. 50-3471 del 9 luglio 2001 e la D.G.R. 85-4860 del 17 dicembre 2001;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa, il divieto di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ovvero con mezzi mobili, sia alimentare che non alimentare, pubbliche in forma



CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

itinerante nel periodo di durata della manifestazione (9-10-11 settembre 2016) nel centro Città e vie limitrofe ad esclusione dei seguenti aree :

Territorio a lato statale 25: dal confine con il comune di Bussoleno fino al civico 72 della frazione San Giuliano (altezza distributore)

Territorio a lato Statale 24: dal confine con il comune di Bussoleno fino alla frazione Coldimosso compresa

- 1) Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite, ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 2 del d.Lgs 31.03.1998, n. 114 e L.R. 12 novembre 1999, n. 28. Il procedimento sanzionatorio seguirà l'iter previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Alle Forze di Polizia è affidato il compito di curare l'osservanza del presente provvedimento. La presente ordinanza entra in vigore dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Si avverte che avverso il presente provvedimento, in applicazione del D.L. 104/2010, chiunque Vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al T.A.R. di Torino.

In alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 1199 del 1971.

Susa, 07settembre 2016

IL SINDACO
(S. Plano)